

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 368

del 05/07/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
GIÀ APPROVATO CON DECRETO N. 413 DEL 6/10/2017 – NUOVA
FORMULAZIONE

II DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: ERNESTO TRECCANI



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

INDICE

Premessa

SEZIONE I

Criteria e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all'articolo 15, comma 7-bis, D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

Art. 1 - Normativa di riferimento e principi generali

Art. 2 - Definizione del fabbisogno

Art. 3 - Avvio della procedura di conferimento dell'incarico

Art. 4 - Nomina della Commissione di Valutazione

Art. 5 - Criteri e modalità di valutazione dei candidati

Art. 6 - Scelta da parte del Direttore Generale ed obblighi di pubblicazione sul sito web aziendale

Art. 7 - Ambiti di applicazione

SEZIONE II

Procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di struttura complessa al personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

Art. 8 - Incarichi di Direttore di Struttura Complessa a Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

Art. 9 - Criteri generali per il conferimento degli incarichi di struttura complessa

Art. 10 - Definizione del fabbisogno

Art. 11 - Modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni di Valutazione

Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di ammissione

Art. 13 - Valutazione

Art. 14 - Termine massimo di conclusione della procedura selettiva

Art. 15 - Modalità di conferimento dell'incarico

Art. 16 - Modalità di pubblicazione dei curricula dei candidati idonei

Art. 17 - Durata degli incarichi

SEZIONE III

Procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali non di struttura complessa

Art. 18 - Incarichi di Direttore di dipartimento

Art. 19 - Incarichi di Responsabile di struttura semplice

Art. 20 - Incarichi di natura professionale

Art. 21 - Durata degli incarichi



Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali
e Legali

UOC Gestione Risorse Umane

SEZIONE IV

Incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Art. 22 – Incarichi dirigenziali a tempo determinato

Art. 23 – Incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 15 septies del D.Lgs. n. 502/92

SEZIONE V

Disposizioni comuni e particolari

Art. 24 – Valutazione di fine incarico

Art. 25 – Revoca anticipata dell'incarico

Art. 26 – Conferma dell'incarico o affidamento di incarico diverso

Art. 27 – Norma di salvaguardia

Art. 28 - Disposizioni particolari

Art. 29 – Rotazione degli incarichi, inconfiribilità e incompatibilità

Art. 30 – Contratto individuale di lavoro per conferimento incarico

Art. 31 – Graduazione delle funzioni



PREMESSA

Il presente regolamento definisce le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali:

- di struttura complessa al personale dirigente di tutti i ruoli,
- di Dipartimento,
- di Unità Operativa semplice,
- di struttura semplice a valenza dipartimentale,
- di natura professionale,

in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013, avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (Area Medica, Veterinaria e del Ruolo Sanitario) in ottemperanza all'art. 15, comma 7 bis, D.Lgs. 502/1992", dagli articoli 27 e 28 dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 delle aree dirigenziali Medica e Veterinaria e S.P.T.A. e successive modifiche e integrazioni, nonché dall' art. 9 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158 convertito in Legge 8.11.2012 n. 189, e degli incarichi dirigenziali a tempo determinato compresi quelli ex art. 15 septies D.Lgs 502/92.

SEZIONE I

Criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all'articolo 15, comma 7-bis, D.lgs. n. 502/92

Articolo 1

Normativa di riferimento e principi generali

1. Le linee di indirizzo approvate con D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013 trovano applicazione nelle procedure, così come innovate dall'art. 4, comma 1, del DL 13 settembre 2012 n. 158 (decreto Balduzzi) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L 8 novembre 2012 n. 189, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al DPR 10 dicembre 1997 n. 484 "Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale".
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 484/1997.
3. L'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (cd. Decreto Balduzzi), convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189 ha, tra l'altro, inserito, all'interno dell'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992, il comma 7- bis, che dispone l'obbligo per le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, di disciplinare i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei principi individuati alle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma.
4. Al riguardo, si evidenzia che gli incarichi di struttura complessa cui fa riferimento la norma anzidetta sono esclusivamente quelli del ruolo sanitario (l'articolo 15 del D.Lgs. 502/1992 concerne la dirigenza medica e delle professioni sanitarie) e che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 158/2012, le procedure per il conferimento degli stessi incarichi erano compiutamente disciplinate dall'articolo 15-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 (i cui contenuti sono stati sostituiti dall'articolo 4, comma 1, lett. e) del D.L. 158/2012) e dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484.



5. Il comma 7-quinquies vieta l'utilizzazione di contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 15 septies del D.Lgs.502/1992, per il conferimento dell'incarico di struttura complessa, così come ribadito dalla Direzione Generale Sanità con le note prot. nn. H1.2013.0036178 del 17 dicembre 2012 "Circolare attuativa DGR 4334 del 26 ottobre 2012 "Determinazioni gestione Servizio Socio Sanitario esercizio 2013" e H1.2013.0006349 del 21 febbraio 2013 "Conferimento *incarichi ai sensi dell'articolo 15 septies del D.Lgs. 502/92*".

Articolo 2 **Definizione del fabbisogno**

1. Il Direttore Generale dell'A.T.S., avvalendosi delle figure professionali competenti, definisce il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire:
 - a. sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e tecnico-scientifiche;
 - b. sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni.
2. Il profilo professionale, così come sopra declinato, è trasmesso formalmente alla Commissione all'atto di insediamento della stessa, prima dell'espletamento della procedura selettiva.
3. La descrizione sintetica di entrambi i profili deve essere sempre riportata nell'avviso pubblico di indizione della selezione corrispondente.
4. La concreta definizione del profilo tiene conto della programmazione regionale, di quella dell'Agenzia nonché delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere.
5. L'individuazione del profilo professionale adeguato alla struttura a cui l'incarico afferisce deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza, anche al fine di fornire alla Commissione uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate.

Articolo 3 **Avvio della procedura di conferimento dell'incarico**

1. L'Agenzia, individuato il fabbisogno, emette apposito Avviso Pubblico per la copertura della posizione di Direzione della Struttura Complessa, da pubblicare:
 - a. in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito aziendale
 - b. per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'avviso dovrà contenere informazioni in ordine:
 1. alla descrizione del fabbisogno (descrizione sintetica del profilo professionale soggettivo ed oggettivo) richiesto per la copertura della posizione oggetto dell'avviso, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2;
 2. alla individuazione della disciplina relativa all'incarico da conferire. Nell'ipotesi di disciplina che preveda l'accesso di più categorie professionali (ad esempio medico e biologo) tutte dovranno essere specificamente indicate;
 3. ai requisiti di ammissione come indicati dall'art. 5 del D.P.R. 484/1997;
 4. agli ambiti di valutazione sulle seguenti aree:
 - a) curriculum (*punteggio max 40 punti*)
 - b) colloquio (*punteggio max 60 punti*)Con riferimento al colloquio, la soglia minima di 40/60 è necessaria perché il candidato venga dichiarato idoneo;
5. alla forma ed ai contenuti del curriculum professionale;



6. alle modalità di svolgimento della selezione e di conferimento dell'incarico;
7. alle modalità di consegna delle domande;
8. alla scadenza dei termini per la consegna delle domande che non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, per estratto, sulla GURI;
9. alla data di effettuazione delle operazioni di sorteggio preordinate alla costituzione della Commissione Esaminatrice;
10. al termine massimo di conclusione della procedura selettiva, da calcolare a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
11. all'obbligo, entro un anno dall'inizio dell'incarico, di acquisire l'attestato di formazione manageriale ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 15 del D. Lgs. 502/1992;
13. Dovranno inoltre essere indicate le modalità di pubblicazione successiva dei curricula nel rispetto della normativa sulla privacy.
14. La procedura s'intende conclusa con l'atto formale adottato dal Direttore Generale che dia conto degli esiti della procedura (conferimento o meno dell'incarico).

Articolo 4 Nomina della Commissione di Valutazione

1. L'Agenzia provvede ai sorteggi ed alla costituzione della Commissione di valutazione; essa viene formalmente nominata in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 15 ter D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 158/2012 "..... *La Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda interessata e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN*".
3. Il Direttore Generale nomina la commissione di sorteggio che è composta da tre dipendenti dell'Agenzia individuati tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
4. La commissione di sorteggio deve sorteggiare i componenti della Commissione di valutazione nell'ambito dell'elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa della disciplina di interesse. Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente.
5. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati mediante pubblicazione sul BURL e deve aver luogo almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. Nel verbale relativo al sorteggio, l'Agenzia deve dare atto dei criteri utilizzati per l'effettuazione dello stesso. La data ed il luogo di effettuazione delle operazioni di sorteggio dovranno essere inseriti all'interno dell'avviso pubblico per la copertura della posizione. In tale caso, la comunicazione e la pubblicità devono intendersi completamente soddisfatti.
6. Come previsto nel decreto, almeno un componente della Commissione di valutazione deve provenire da altra regione rispetto a quella che ha emesso l'avviso; pertanto, qualora venissero sorteggiati tutti componenti provenienti dalla Regione Lombardia, si dovrà proseguire con il sorteggio fino alla individuazione di almeno un componente di Regione diversa.
7. Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. È fatta eccezione per la figura del Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
8. La medesima composizione (almeno un componente di Regione diversa) dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente effettivo e di chiamata del componente supplente. Nel caso, pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regione diversa, anche il supplente dovrà provenire da altra Regione diversa dalla Regione Lombardia.
9. La Commissione di valutazione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.



10. Ai fini della composizione della Commissione di valutazione valgono le disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
11. All'atto dell'accettazione della nomina, l'interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra.
12. Il Direttore Generale individua tra il personale amministrativo in servizio presso l'Agenzia il funzionario - collaboratore amministrativo professionale - con funzioni di segretario.
13. Il decreto di nomina della Commissione di valutazione verrà pubblicato sul sito dell'Agenzia.

Articolo 5

Criteri e modalità di valutazione dei candidati

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 7- bis, punto b) del d.lgs. n. 502/1992, la Commissione effettua la valutazione tramite "... *analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio*".
2. La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio. In esito al processo di valutazione, ad ogni candidato è attribuito un punteggio.
3. Con riferimento al colloquio ed al curriculum professionale l'Agenzia potrà operare utilizzando, per analogia, i criteri di cui all'art. 8 del DPR 484/1997 come riferimento.
4. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
5. Nel caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
6. Delle operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione redige apposito verbale che, insieme alla relazione sintetica, sono pubblicate tempestivamente sul sito web dell'Agenzia (ai sensi del art. 15, comma 7- bis punto d), e trasmesse formalmente al Direttore Generale, unitamente all'elenco della terna dei candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

Articolo 6

Scelta da parte del Direttore Generale ed obblighi di pubblicazione sul sito web aziendale

1. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
2. Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia prima della nomina del vincitore. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della eventuale scelta di cui al punto 1.

Articolo 7

Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano alle procedure di attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa al personale dirigente dell'area medica e veterinaria e dell'area Sanitaria non medica dell'A.T.S. della Val Padana.
2. Le disposizioni di cui alla presente sezione non si applicano nel caso di conferimenti degli incarichi di Direttore di Dipartimento, per i quali operano le specifiche disposizioni di cui alla sezione III nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia.



3. Gli incarichi di direzione di distretto sono conferiti dal Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa idonea procedura comparativa.

SEZIONE II

Procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali di struttura complessa al personale dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

Articolo 8

Incarichi di Direttore di Struttura Complessa a Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

1. Per incarichi di direttore di struttura complessa si intendono quelli di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. dell'area dirigenziale Professionale Tecnica e Amministrativa siglato in data 08.06.2000, come individuati nel P.O.A.S. dell'Agenzia nel tempo vigente.

2. Gli incarichi di struttura complessa sono affidati a dirigenti a tempo indeterminato che, ai sensi della vigente normativa contrattuale, hanno svolto almeno 5 anni di attività nel corrispondente profilo dirigenziale, ed hanno riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico. Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano anche i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, nel corrispondente profilo dirigenziale, senza soluzione di continuità. In caso di mancanza di dirigenti in possesso della prevista esperienza quinquennale gli incarichi di cui al presente articolo possono (art. 10 c. 4 CCNL 17.10.2008) essere conferiti, a condizione che siano stati formulati in via preventiva i criteri previsti dall'art. 29 c. 4 del CCNL 8.6.2000 e che siano state valutate domande di mobilità di dirigenti di altre Aziende o enti in possesso dei requisiti richiesti e con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale, a dirigenti che:

- abbiano maturato almeno 3 anni di anzianità nella qualifica dirigenziale;
- abbiano superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico;
- abbiano conseguito, prima del conferimento dell'incarico, idoneo attestato del corso di formazione manageriale, la cui durata e caratteristiche siano state individuate da questa ATS.

3. L'Agenzia, con apposito avviso interno emanato dal Direttore Generale, informa i dirigenti della volontà di procedere al conferimento di un incarico di Direzione della struttura complessa, al fine di permettere la presentazione delle candidature.

4. L'U.O. Gestione Risorse Umane procede alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati dai candidati.

Articolo 9

Criteri generali per il conferimento degli incarichi di struttura complessa

1. Il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa avviene con decreto del Direttore Generale, previo espletamento della procedura comparativa di cui ai successivi articoli della presente sezione.

Articolo 10

Definizione del fabbisogno

1. Il Direttore Generale, anche contestualmente all'emanazione dell'avviso interno di selezione, individua il fabbisogno relativo alla struttura complessa da bandire, composto dal profilo oggettivo e dal profilo soggettivo.

2. Il profilo oggettivo riguarda le caratteristiche tecnico-organizzative e gli elementi tecnico-scientifici.



3. Il profilo soggettivo concerne le competenze professionali, le competenze manageriali, le conoscenze tecniche-giuridico-normative e le attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni.

Articolo 11

Modalità di costituzione e di funzionamento delle Commissioni di Valutazione

1. La Commissione di Valutazione incaricata della selezione dei candidati è composta dal Direttore Amministrativo dell'Agenzia, con funzioni di Presidente, e da due direttori di struttura complessa del medesimo profilo o area dell'incarico da conferire, individuati rispettivamente dal Direttore Generale e dal Collegio di Direzione, nonché da un segretario appartenente al ruolo amministrativo di categoria D.
2. La Commissione di Valutazione, all'atto del suo insediamento, prima dell'espletamento della selezione, prende visione del profilo professionale richiesto dall'Agenzia, così come risultante dall'avviso. Per ogni seduta verrà redatto relativo verbale.
3. Al termine dei lavori la Commissione provvederà a redigere un verbale conclusivo con l'indicazione della terna dei migliori candidati. Tale verbale conclusivo sarà trasmesso al Direttore Generale per la scelta del dirigente da incaricare.

Articolo 12

Modalità di presentazione delle domande di ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva, gli aspiranti devono presentare, secondo le modalità indicate dall'avviso interno emanato dal Direttore Generale, apposita domanda firmata, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito web dell'A.T.S. Val Padana (www.ats-valpadana.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente ATS – bandi di concorso".
2. Alla domanda di partecipazione all'avviso devono essere allegate le dichiarazioni e autocertificazioni indicate nell'avviso interno, utilizzando le apposite schede.

Articolo 13

Valutazione

1. La Commissione, accertato il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati sulla scorta di apposita istruttoria svolta dalla U.O. Gestione Risorse Umane, nonché la loro idoneità, stabilirà i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La stessa, procederà pertanto alla valutazione del Curriculum formativo e professionale e titoli posseduti (massimo 40 punti) e del Colloquio (punteggio massimo 60 punti).
2. La valutazione dei titoli sarà effettuata, per quanto compatibile, con i criteri stabiliti dall'articolo 27 del D.P.R. n. 483/1997 e dall'articolo 11 del medesimo D.P.R., eccettuata la valutazione della specifica attività professionale svolta, per la quale si procederà tramite valutazione comparativa delle attività professionali svolte dai candidati, in quanto attinenti al profilo richiesto dall'avviso interno. La Commissione procederà ad esplicitare autonomamente i criteri di valutazione dei titoli suddetti, qualora necessario. Non sono in ogni caso valutabili le idoneità conseguite in precedenti avvisi per struttura complessa o concorsuali.
3. La Commissione, terminata la selezione interna, predispone la graduatoria degli idonei e trasmette al Direttore Generale, oltre agli atti relativi alla selezione, la Relazione contenente la terna di candidati idonei, con particolare riferimento agli esiti:
 - della valutazione degli elementi curriculari dei candidati;
 - del colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nello specifico ambito professionale, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento



delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con riferimento all'incarico da svolgere.

4. È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito nel colloquio un punteggio pari o superiore a 40. Ciò indipendentemente dall'esito della valutazione dei titoli.

5. La graduatoria finale degli idonei è costituita dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dai soli candidati che hanno superato il colloquio.

Articolo 14

Termine massimo di conclusione della procedura selettiva

1. Il termine massimo di conclusione della procedura selettiva, da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è di 3 mesi.

Articolo 15

Modalità di conferimento dell'incarico

1. La procedura si intende conclusa con l'adozione, da parte del Direttore Generale, del decreto di conferimento dell'incarico di Direzione della Struttura Complessa a selezione.

2. L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale sulla base di una terna di candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti, selezionati dalla Commissione: nel caso in cui i candidati idonei siano meno di tre si potrà procedere ugualmente al conferimento.

3. Il Direttore Generale, nell'ambito della terna proposta dalla Commissione, sceglierà con provvedimento motivato il candidato cui conferire l'incarico.

4. Il candidato cui sarà conferito l'incarico dovrà prendere servizio effettivo entro 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, pena decadenza, salvi i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Agenzia.

Articolo 16

Modalità di pubblicazione dei curricula dei candidati idonei

1. Al termine della procedura di cui all'art. 15, l'U.O. Gestione Risorse Umane procederà a pubblicare sul sito web dell'Agenzia (www.ats-valpadana.it – Amministrazione trasparente ATS – bandi di concorso) i curricula del dirigente incaricato e degli altri candidati idonei.

Articolo 17

Durata degli incarichi

1. Fermo restando il limite di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali oggetto della presente sezione hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/ 1992 e dall'articolo 31 del C.C.N.L. siglato in data 08.06.2000.

2. In analogia con quanto previsto dal comma 7-ter dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 502/1992, è prevista una conferma dell'incarico dopo un periodo di prova di 6 mesi decorrenti dalla data dell'effettivo inizio dell'incarico. Nel computo di tale periodo si considerano solo le giornate di effettivo servizio. Tale periodo di prova è prorogabile di altri 6 mesi.



SEZIONE III

Procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali non di struttura complessa

Articolo 18

Incarichi di Direttore di Dipartimento

1. Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti dal Direttore Generale, con specifico decreto, su base fiduciaria ad uno dei direttori di Struttura complessa afferente al Dipartimento.
2. La durata degli incarichi è triennale, rinnovabile; non può superare il periodo dell'incarico di Direttore Generale e l'incarico cessa in caso di decadenza del Direttore Generale. Il direttore di Dipartimento resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo Direttore di Dipartimento.
3. L'incarico di Direttore di Dipartimento è fiduciario, pertanto l'eventuale revoca e il rinnovo sono stabiliti dal Direttore Generale in conformità alla normativa anche contrattuale vigente.
4. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di conferimento di incarico di Direttore di Dipartimento e contiene, tra l'altro, le funzioni ed obblighi di controllo in materia di libera professione, di datore di lavoro ex art. 18 D.Lgs. n. 81/2008, e di privacy ex Dlgs 196/2003.
5. Per il periodo dell'incarico il Direttore di Dipartimento mantiene la titolarità della struttura complessa cui è preposto.

Articolo 19

Incarichi di Responsabile di Struttura Semplice

1. Per "incarichi di Responsabile di struttura semplice" disciplinati dall'art. 27, comma 1, dei C.C.N.L. di entrambe le aree dirigenziali siglati in data 08.06.2000 e art. 4 dei C.C.N.L. di entrambe le aree dirigenziali siglati in data 17.10.2008, si intendono gli incarichi di responsabile di struttura semplice e struttura semplice a valenza dipartimentale, individuati nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico vigente.
2. Gli incarichi di struttura semplice possono essere affidati ai dirigenti dipendenti dell'ATS Val Padana a tempo indeterminato di tutti i ruoli che, dopo aver svolto 5 anni di attività, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.
Per attività si intende il servizio prestato - dai dirigenti del ruolo sanitario - nel corrispondente ruolo profilo e nella disciplina, ove richiesta, nel S.S.N., e per anzianità nella disciplina si intende quella di inquadramento o quella maturata nell'ambito dei relativi servizi/U.O.
Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea.
3. Detti incarichi sono affidati con decreto del Direttore Generale a seguito della procedura di cui ai commi successivi.
4. L'Agenzia, con apposito avviso interno, informa i dirigenti della disponibilità di strutture semplici da coprire, al fine di permettere la presentazione delle candidature. La disponibilità di una struttura si concretizza anche alla scadenza dell'incarico del Responsabile della stessa ove, nel caso di valutazione positiva del Collegio Tecnico, l'incarico è prorogato con decreto del Direttore Generale su proposta del diretto superiore gerarchico ovvero, si procede con le modalità di cui ai successivi commi.
5. L'avviso è pubblicato sul sito web aziendale - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - per almeno 15 giorni, e contiene: la denominazione della struttura semplice, la durata dell'incarico, il profilo



UOC Gestione Risorse Umane

dirigenziale richiesto, i termini per la presentazione della domanda, l'invito a presentare il Curriculum Vitae e gli elementi di valutazione.

6. I dirigenti interessati all'affidamento degli incarichi presentano domanda alla U.O. Gestione Risorse Umane che cura una prima fase istruttoria, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti. Le domande sono quindi esaminate e comparate da una Commissione composta, di norma, dal Direttore della Direzione Strategica di riferimento, dal Direttore di Dipartimento e dal Direttore della Struttura Complessa competente, ovvero da altro Dirigente titolare di Struttura afferente al medesimo Dipartimento qualora il Direttore del Dipartimento sia nel contempo Direttore della Struttura Complessa competente, tenendo conto, in relazione alla natura e caratteristiche dell'incarico, dell'area e profilo/disciplina di appartenenza del dirigente, delle attitudini e delle capacità gestionali e professionali, dei risultati conseguiti in precedenza nell'A.T.S. e negli Enti del S.S.N. e delle relative valutazioni, nonché delle specifiche competenze possedute.

7. Per l'individuazione dei candidati idonei, la commissione si baserà sull'esame e comparazione dei Curricula vitae ed al colloquio con riferimento ai seguenti elementi:

- esperienza nel settore specifico;
- esperienza in altri settori dell'ATS o altre Aziende/Agenzie Sanitarie;
- esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
- esperienza di direzione di strutture;
- titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
- aggiornamento professionale nel settore;
- attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore;
- schede di valutazione triennio precedente.

8. La Commissione formulerà per ciascun aspirante un giudizio basato sui criteri sopra indicati e provvederà a trasmettere al Direttore Generale, tramite la U.O. Gestione Risorse Umane, il relativo verbale di valutazione indicando il candidato che ritiene idoneo a ricoprire la funzione.

Articolo 20 **Incarichi di Natura Professionale**

1. Gli incarichi di natura professionale sono quelli di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo di cui all' art. 27 comma 1 lettera c) del CCNL 8.6.2000. 2. Gli incarichi dirigenziali per le anzidette fasce possono essere affidati ai dirigenti di tutti i ruoli che, dopo aver svolto 5 anni di servizio nel profilo, abbiano riportato una valutazione positiva da parte del competente Collegio Tecnico.

Nel calcolo dei 5 anni di attività rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità, nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea.

2. Per l'individuazione dei candidati idonei il Direttore competente si baserà sull'esame dei C.V. con riferimento ai seguenti elementi:

- esperienza nel settore specifico;
- esperienza in altri settori dell'ATS o altre Aziende/Agenzie Sanitarie;
- esperienza presso soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche;
- titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l'accesso;
- valutazione del Curriculum formativo e professionale con particolare riferimento a: aggiornamento professionale nel settore; attività di docenza o pubblicazioni scientifiche nel settore; livello di conoscenze specialistiche nel settore;
- schede di valutazione triennio precedente.



Articolo 21

Durata degli incarichi

1. Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo, gli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 25, 26 e 27 hanno la seguente durata:
 - incarichi di struttura semplice: da 3 a 5 anni con possibilità di conferma
 - incarichi di natura professionale: da 3 a 5 anni con possibilità di conferma.
2. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura.
3. Deroche alla durata degli incarichi sopra indicata possono essere disposte per casi particolari in presenza di processi di riorganizzazione.

SEZIONE IV

Incarichi dirigenziali a tempo determinato

Articolo 22

Incarichi Dirigenziali a tempo determinato

1. L'Agenda può conferire incarichi a tempo determinato, con decreto del Direttore Generale, previo avviso pubblico, a dirigenti per la copertura temporanea di posti vacanti autorizzati nei Piani di Gestione delle Risorse Umane, in attesa di espletare le procedure concorsuali, o per la sostituzione di personale assente.

Articolo 23

Incarichi Dirigenziali ai sensi articolo 15 septies D.Lgs. n. 502/92

1. Ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, del D.Lgs. n. 502/92 il Direttore Generale, previa autorizzazione della Direzione Generale Welfare Regione Lombardia, può conferire con proprio decreto incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo rispettivamente entro i limiti del 2% della dotazione organica della dirigenza sanitaria, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, a laureati in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma.
2. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 15 septies D.Lgs. n. 502/92, il Direttore Generale può conferire con proprio decreto incarichi, oltre a quelli previsti dal comma precedente, con contratti a tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al 5% della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito in Legge 11.8.2014 n. 114, per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa il limite degli incarichi conferibili complessivamente ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (arrotondato per difetto) della dotazione organica complessiva dei suddetti ruoli.
4. Tali incarichi sono conferiti, anche a personale in servizio in A.T.S, sulla base dei requisiti previsti dalla norma richiamata e previa procedura selettiva, e possono essere di norma di natura professionale e di responsabilità di struttura semplice con inquadramento giuridico ed economico da determinarsi in base ai contratti di lavoro delle corrispondenti aree dirigenziali nel tempo vigenti.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo hanno durata da 2 a 5 anni con facoltà di rinnovo.



6. Non è in ogni caso ammesso il conferimento di incarico di struttura complessa ai sensi dell'art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/1992.

SEZIONE V

Disposizioni comuni e particolari

Articolo 24

Valutazione di fine incarico

1. La valutazione di fine incarico compete ai Collegi Tecnici di cui all'articolo 26, comma 2, dei CC.NN.LL. delle aree Dirigenziali del 03.11.2005, costituiti con formale decreto del Direttore Generale. Per le modalità di funzionamento del Collegi Tecnici si rinvia alla vigente specifica regolamentazione interna.
2. Le valutazioni sono effettuate di norma entro un mese dalla scadenza dell'incarico.

Articolo 25

Revoca anticipata dell'incarico

1. La durata dell'incarico può essere più breve nel caso in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'articolo 30 dei C.C.N.L. delle aree dirigenziali del 03.11.2005 (articolo 24, comma 8 del C.C.N.L. del 03.11.2005 della dirigenza medica e veterinaria e comma 9 della dirigenza SPTA).
2. Previo esperimento del contraddittorio, nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da persona di fiducia, l'accertamento delle responsabilità dirigenziali a seguito della valutazione annuale in base ai risultati negativi della gestione finanziaria tecnica ed amministrativa determinati dall'inosservanza delle direttive ed all'operato non conforme agli obiettivi gestionali (per i dirigenti di struttura) e in base all'inosservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati ed all'operato non conforme agli obiettivi prestazionali affidati (per i dirigenti professionali), può determinare la revoca anticipata dell'incarico e l'affidamento di altro incarico inferiore.
3. Il Direttore Generale può disporre la revoca anticipata dell'incarico mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio Tecnico solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva.
4. La revoca, connessa all'accertamento dei risultati negativi di gestione o l'inosservanza delle direttive impartite, avviene con atto scritto e motivato assunto con decreto del Direttore Generale, secondo le procedure e con gli effetti indicati nell'articolo 34 dei C.C.N.L. delle aree dirigenziali siglati in data 08.06.2000.

Articolo 26

Conferma dell'incarico o affidamento di incarico diverso

1. La conferma degli incarichi avviene, a seguito della valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all'articolo 24, delle attività svolte e dei risultati conseguiti, su proposta del Direttore competente (Struttura complessa/Dipartimento/Direzione strategica).
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 32, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, alla scadenza dell'incarico dirigenziale, l'Agenzia, anche in relazione a processi di riorganizzazione ha la facoltà di non confermare l'incarico, pur in presenza di valutazione positiva, e affidare un incarico diverso anche di valore economico inferiore.



Articolo 27

Norma di salvaguardia

1. Qualora in relazione a processi di riorganizzazione dell'Agenda venga affidato a un dirigente, prima del termine dell'incarico attualmente rivestito, un incarico diverso con retribuzione inferiore, il dirigente conserva *ad personam* la retribuzione di posizione precedente fino alla scadenza naturale dell'incarico.

Articolo 28

Disposizioni particolari

1. Non è consentito l'affidamento, a dirigenti ad impegno ridotto o non esclusivo, di un incarico di struttura complessa o di un incarico di struttura semplice di valenza dipartimentale o direttamente afferente ad una Direzione dell'Agenda.

Articolo 29

Rotazione degli incarichi, inconfiribilità e incompatibilità

1. Nel conferimento o conferma degli incarichi di cui al presente regolamento, l'Agenda tiene conto degli indirizzi regionali (ARAC) e nazionali (ANAC) e del proprio Piano triennale della prevenzione della corruzione in materia di rotazione degli incarichi, e di quanto disposto dai Dlgs n. 39/2013 e n. 33/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

Articolo 30

Contratto individuale di lavoro per conferimento incarico

1. Ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 7 dei C.C.N.L. delle aree dirigenziali siglati in data 03.11.2005, l'Agenda provvede a sottoporre al dirigente il contratto individuale, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della notifica dell'esito della procedura al dirigente interessato. La mancata sottoscrizione da parte del dirigente alla scadenza del termine non dà luogo al conferimento dell'incarico e si deve intendere come rinuncia all'incarico da parte del Dirigente, anche ai fini economici.

2. Il contratto individuale contiene, fra l'altro:

- la tipologia dell'incarico, con indicazione della denominazione della struttura di appartenenza precisando che la sede di servizio è l'ambito territoriale dell'A.T.S. Valpadana;
- la data di inizio e di fine incarico;
- il trattamento economico;
- funzioni e (per i dirigenti di struttura) obiettivi da conseguire;
- il periodo di prova ove previsto;
- codice di comportamento.

Per i direttori di struttura complessa il contratto prevede altresì:

- autodichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi degli articoli. 15, comma 1, lett. c) e 41 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- le cause di revoca, anche anticipata, dell'incarico conferito;
- la graduazione delle funzioni connesse all'incarico conferito;
- la disciplina della conferma o meno dell'incarico in prossimità della scadenza;
- la possibilità dell'affidamento di un incarico diverso, anche in relazione a processi di organizzazione dell'Agenda;



Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali
e Legali

UOC Gestione Risorse Umane

- la prescrizione dell'impegno a tempo pieno ed esclusivo del Direttore di Struttura Complessa, il cui mancato rispetto comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito;
- la previsione dell'espletamento delle eventuali funzioni di controllo in materia di libera professione e di datore di lavoro ex articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008;
- il richiamo alle norme in materia di recesso anticipato dall'incarico, sia da parte del dirigente che da parte dell'Agenzia.

Con il contratto individuale il Dirigente viene designato, ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 196/2003, quale responsabile del trattamento dati per l'ambito di competenza.

Articolo 31 Graduazione delle funzioni

1. L'attribuzione del trattamento economico di posizione correlato agli incarichi dirigenziali è differenziato sulla base della graduazione delle funzioni stabilita a livello di Agenzia secondo criteri e parametri definiti a seguito di accordo con le OO.SS.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto n. 413 del 6/10/2017 è stato approvato il Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto di integrare l'art. 19 del predetto Regolamento "Incarichi di Responsabile di Struttura Semplice" nel senso di prevedere, oltre alla comparazione dei curricula, anche l'espletamento di un colloquio, quale modalità di selezione dei candidati che permette alla Commissione una valutazione più approfondita delle qualità e delle esperienze acquisite dagli stessi nonché integrando la composizione della Commissione con la partecipazione del Direttore della Direzione Strategica di riferimento;

Dato atto che il novellato art. 19 è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali delle tre Aree dirigenziali in data 26/6/2018 e discusso e approvato dalle stesse nell'incontro sindacale del 27/6/2018;

Ritenuto conseguentemente di approvare il "Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali" nella nuova formulazione come sopra precisato ed unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista l'attestazione dell'Avv. Ernesto Treccani, nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore UOC Gestione Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

1. di approvare, per quanto in premessa evidenziato, il "Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali" nella nuova formulazione come sopra precisato e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che dall'approvazione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Agenzia;
3. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino